

Serie Ordinaria n. 12 - Martedì 23 marzo 2021

D.d.s. 17 marzo 2021 - n. 3668
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 214 -
Modalità di presentazione delle domande di pagamento per
l'anno 2021 e gli anni successivi - Modifica ed integrazione
del decreto n. 3596/2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Richiamato il dds n° 3596/2017 e s.m.i., con il quale sono state approvate le modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CEE 2078/1992, della misura F del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1257/1999) e della misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005) e i relativi controlli per l'anno 2017 e i successivi;

Visto il Reg. (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, l'art. 13 che disciplina le informazioni da fornire da parte del titolare del trattamento, qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato;

Vista, inoltre, l'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni del 9 febbraio 2021 sullo schema di decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali concernente «Attuazione delle misure, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), recate dall'art. 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.»;

Considerato che il sopracitato schema di decreto prevede l'obbligo che tutte le informazioni contenute nel fascicolo aziendale siano confermate ed aggiornate, con cadenza annuale, in modalità grafica e geospaziale sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola (SIPA);

Preso atto che con d.g.r. n. XI/2190 del 30 settembre 2019 «IX Provvedimento Organizzativo 2019» tutte le strutture dirigenziali regionali delle sedi territoriali (UTR) preposte al presidio delle attività in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca sono state riassegnate alle dipendenze gerarchiche e funzionali della Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi (Strutture AFCP);

Dato atto che gli impegni a valere sul Regolamento CEE 2078/1992 e sulla misura F del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1257/1999) sono terminati nel 2018, mentre restano da confermare gli impegni assunti sulla Misura 214 «Pagamenti agroambientali» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005);

Dato atto, inoltre, che l'allegato 1 al dds n. 3596/2017 sopra richiamato non riporta i riferimenti alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, previsti dal Reg. (UE) 2016/679, sopra citato;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'allegato 1 del d.d.s. n. 3596/2017:

- esplicitando l'obbligo di aggiornare annualmente il fascicolo aziendale su Si.Sco, che deve essere comprensivo della consistenza grafica (CG) e del Piano Colturale Grafico (PCG) degli appezzamenti condotti dal beneficiario, prima di presentare in SIARL le suddette domande di pagamento;
- inserendo il riferimento alle strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia (ex UTR), deputate ad effettuare le istruttorie delle domande di pagamento della Misura 214 del PSR 2007- 2013;
- eliminando le disposizioni relative alla conferma degli impegni per il Regolamento CEE 2078/1992 e per la misura F del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1257/1999)
- inserendo ex novo i riferimenti alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

Ritenuto inoltre di stabilire che eventuali future modifiche delle date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento, nonché i codici coltura ammissibili per le stesse domande, saranno resi disponibili sul portale web di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it);

Acquisiti i pareri, via e-mail, dell'Organismo Pagatore Regionale in data 12 marzo 2021 e dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale in data 11 marzo 2021 in merito alle modifiche da apportare all'allegato 1 del dds n. 3596/2017, agli atti della struttura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche

forestali e agroambientali attribuite con d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite

1. di approvare l'allegato 1 denominato «Modalità di presentazione delle domande di pagamento della misura 214 del PSR 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005) - Anno 2021 e successivi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica e sostituisce l'allegato 1 del dds n. 3596/2017;

2. di stabilire che eventuali future modifiche concernenti le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento, nonché i codici coltura ammissibili per le stesse domande, verranno resi disponibili sul portale web di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale web di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it - sezione bandi e www.psr.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Roberto Carovigno

_____ • _____

Allegato 1**Modalità di presentazione delle domande di pagamento della misura 214 del PSR 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005) – Anno 2021 e successivi****Sommario**

1) Premessa	
1.1) La Misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Reg. CE 1698/2005.....	
2) Obbligo di presentazione della domanda di pagamento	
2.1) Entità del premio annuale	
3) Requisiti per poter presentare la domanda di pagamento: Fascicolo aziendale e Piano culturale grafico (PCG).....	
4) Eleggibilità delle superfici e relativi codici coltura	
5) Strumenti e procedure di attuazione.....	
5.1) Presentazione delle domande.....	
5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento.....	
5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda	
5.1.3 A chi presentare la domanda	
5.1.4 Come presentare la domanda	
5.1.5 Documentazione da allegare alla domanda cartacea.....	
5.2) Modifiche alla domanda già presentata (senza penalità o con penalità per presentazione tardiva)	
5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014.....	
5.2.2 Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014	
5.2.3 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014).....	
5.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 – Cambio beneficiario	
5.2.5 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014- Errori palesi	
5.2.6 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2014 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	
6) Mancata presentazione della domanda di pagamento	
7) Controlli sulle domande di pagamento	
7.3 Controlli sul rispetto della condizionalità	
8) Esiti dei controlli	
9) Trattamento dati personali	

1) Premessa

Dal 2007 Regione Lombardia, dando applicazione al Regolamento CE 1698/2005, ha sostenuto l'adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.

L'aiuto è stato concesso nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 attraverso la Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Queste disposizioni regolano le modalità di conferma degli impegni assunti a valere su questo regolamento per la campagna 2021 e le successive.

1.1) La Misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Reg. CE 1698/2005

La Misura 214 "Pagamenti agroambientali" promuoveva e incentivava una gestione sostenibile delle attività agricole in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario attraverso l'assunzione di impegni pluriennali, distinti nelle seguenti azioni:

Azione A - "FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO"

Azione B - "PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE"

Azione C - "PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE"

Azione E - "PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE"

Azione F - "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOScate"

Azione G - "MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE"

Azione H - "SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE"

Azione I - "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE"

Azione L - "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE PRATERIE AD ALTO VALORE NATURALISTICO"

Azione M - "INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA"

Nel 2021 restano in essere esclusivamente gli impegni pluriennali collegati all'**azione F, di durata decennale** e all'**azione G, di durata quindicennale**.

2) Obbligo di presentazione della domanda di pagamento

Per avere diritto a percepire i premi annuali il beneficiario degli aiuti della Misura 214 deve presentare, ogni anno, una "domanda di pagamento" nella quale:

- Attesti di aver adempiuto e si impegna ad adempiere, per l'anno in corso, agli obblighi assunti dalla domanda di adesione e a quelli eventualmente prescritti durante i controlli.
- Dichiarare le superfici soggette ad impegno, suddivise per azione.
- Dichiarare di possedere i requisiti soggettivi che danno diritto al premio richiesto.

2.1) Entità del premio annuale

In relazione al mantenimento degli impegni assunti è concesso il premio annuale ad ettaro definito nella seguente tabella:

MISURA 214		Importo del premio (€/Ha)
AZIONE F	Pianura	525
	Collina e montagna	450
AZIONE G	Pianura	525
	Collina e montagna	450

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss. d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 citato. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione.

2.2) Riduzione del premio annuale per adesione all'EFA

Le superfici oggetto di sostegno nell'azione F "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate" e nell'azione G "Miglioramento ambientale del territorio rurale" della Misura 214 possono essere utilizzate dal beneficiario per assolvere all'obbligo di avere un'area di interesse ecologico (EFA) sulla superficie agricola, previsto dalla componente greening del premio percepito dai beneficiari dei Pagamenti diretti (DU).

Il divieto di erogare un doppio finanziamento per le superfici utilizzate dal beneficiario come EFA comporta la definizione di un nuovo importo dell'indennizzo, che remunererà solamente i maggiori costi connessi alle operazioni di manutenzione attiva previste dagli impegni. In tal caso, le particelle utilizzate come EFA percepiscono un premio ridotto, così come riportato nella seguente tabella:

MISURA 214		Importo del premio ridotto per superfici utilizzate come EFA (€/Ha)
AZIONE F	Pianura	285
	Collina e montagna	285
AZIONE G	Pianura	235
	Collina e montagna	235

3) Requisiti per poter presentare la domanda di pagamento: Fascicolo aziendale e Piano colturale grafico (PCG)

Per poter presentare la domanda di pagamento, il richiedente deve aver costituito e aggiornato il "fascicolo aziendale".

Ogni anno, prima di compilare la domanda di pagamento sul Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL), il richiedente è tenuto ad aggiornare sul sistema informativo SISCO il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare la consistenza grafica (CG) ed il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- Riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di aiuto.
- Mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione comunicherà al beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Si intende per:

- Appezzamento: una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea tra quelle previste dal sistema di classificazione.
- Parcella agricola: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione.
- Parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (LPIS).

- Isole aziendali: porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione del sistema di identificazione delle parcelle agricole risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Il Fascicolo Grafico, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti in corso di definizione da parte di AGEA, è composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG):** nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG):** nel quale è possibile assegnare agli appezzamenti un uso del suolo (macrouso, destinazione, uso, qualità e varietà), valido in uno specifico intervallo temporale (data inizio e data fine coltivazione), oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

4) Eleggibilità delle superfici e relativi codici coltura

Le superfici sotto impegno richieste nella domanda di pagamento sono quelle dichiarate nel piano colturale grafico, limitatamente ai mappali collaudati alla conclusione dell'impianto e/o aggiornate con controlli in loco successivi.

L'elenco dei codici coltura ammessi verrà reso disponibile sul portale web di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

5) Strumenti e procedure di attuazione

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

5.1) Presentazione delle domande

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento

La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica in SIARL.

Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il **15 maggio di ogni anno**, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Ai sensi dell'art. 12 del reg. 640/2014, nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno festivo, un sabato o una domenica, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

Per l'anno **2021** il termine per la presentazione delle domande è il **17 maggio 2021**.

5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda

Ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 art. 13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- Si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile.
- Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.

Per l'anno **2021** il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **11 giugno**.

5.1.3 A chi presentare la domanda

La domanda di pagamento è presentata agli uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (di seguito AFCP) e della Provincia di Sondrio per il territorio di competenza.

5.1.4 Come presentare la domanda

La domanda di pagamento della misura 214 deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il SIARL, come indicato nei seguenti punti:

- Accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it;
- Compilare il modello di domanda elettronica di pagamento per la Misura 214;
- Inviare la domanda per via telematica a Regione Lombardia indicando l'ambito territoriale (Uffici Territoriali Regionali UTR/Provincia di Sondrio) in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno. Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione della domanda, che coincide con l'**avvio del procedimento**;
- Stampare la domanda e firmarla in originale;
- Entro e non oltre la chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande, far pervenire agli uffici di Provincia di Sondrio/AFCP competenti la copia cartacea della domanda firmata.

NB - La domanda cartacea pervenuta oltre il suddetto termine è irricevibile.

5.1.5 Documentazione da allegare alla domanda cartacea

Alla domanda cartacea debitamente firmata va allegato il documento d'identità (fronte/retro) del beneficiario, in corso di validità.

5.2) Modifiche alla domanda già presentata (senza penalità o con penalità per presentazione tardiva)

La variazione a una domanda di pagamento già chiusa in SIARL si effettua attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Anche la domanda di modifica deve essere presentata sia per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIARL, sia in forma cartacea.

Ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 809/2014 e 640/2014 le possibili domande di modifica sono quelle di seguito descritte.

5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del 15 maggio di ogni anno, al fine di modificare le superfici oggetto della domanda che intende correggere.

La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il 31 maggio di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento.

La domanda di modifica cartacea firmata deve pervenire entro la scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda (**11 giugno**, per l'anno **2021**). La domanda cartacea pervenuta oltre tale termine è irricevibile.

5.2.2 Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio di ogni anno, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino alla scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda.

Per l'anno **2021**:

- Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è **l'11 giugno**.

- La domanda cartacea firmata deve pervenire entro lo stesso termine (11 giugno), pena l'irricevibilità della stessa.

5.2.3 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014)

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, presentando apposita domanda di ritiro.

La domanda di **ritiro totale (rinuncia)** può essere presentata, in SIARL, in qualsiasi momento, mentre la domanda di **ritiro parziale** deve essere presentata, sempre in SIARL, entro e non oltre il **31 luglio di ogni anno**.

La domanda di ritiro non è comunque ammissibile nei casi in cui all'azienda sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procede al recupero dei contributi già erogati al beneficiario.

L'invio della domanda cartacea in riduzione firmata deve avvenire **entro 10 giorni consecutivi** a partire dal giorno successivo all'invio della domanda elettronica.

5.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 – Cambio beneficiario

Successivamente alla presentazione delle domande di pagamento, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario), mediante apposita domanda da inserire in SIARL.

I beneficiari che intendono procedere ad un cambio (cedente e cessionario) devono rivolgersi all'AFCP competente e alla Provincia di Sondrio per presentare la richiesta e fornire la documentazione inerente e la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario cessionario.

In caso di accoglimento della richiesta di cessione parziale, viene aperta in SIARL una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il beneficiario cedente le superfici sotto impegno e per il beneficiario subentrante.

In caso di accoglimento della richiesta di cessione totale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il solo beneficiario subentrante.

L'invio della copia cartacea firmata della domanda presentata in SIARL deve avvenire entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata.

La suddetta documentazione, necessaria ai fini istruttori, è quella di seguito riportata:

- Nel caso di successione mortis causa:
 - copia del certificato di morte del *de cuius*;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
 - atto notorio *mortis causa* rilasciato dal Comune;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
 - certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.
- Nel caso di successione anticipata:
 - copia del contratto utilizzato per la successione anticipata;
 - certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.
- Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUA:
 - copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
 - copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
 - eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUA.

5.2.5 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014- Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di pagamento. Possono essere rilevati dal funzionario istruttore o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Organismo Pagatore Regionale (di seguito OPR), inviando la documentazione a giustificazione della richiesta di riconoscimento di errore palese.

L'OPR valuta l'ammissibilità della richiesta da parte del beneficiario e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di errore palese.

In tal caso, il beneficiario deve presentare in SIARL una domanda autorizzata e inviare la copia cartacea firmata entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo all'invio elettronico della domanda autorizzata stessa.

Le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall'OPR.

Sono errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato);
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - a. nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc.
La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati, ma anche tra una domanda di pagamento e le domande compilate negli anni precedenti (nel caso di domande pluriennali);
 - b. errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti, quando l'associazione di tale utilizzo all'operazione, sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda di aiuto, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;
 - c. a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni), gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

Per la correzione degli errori palesi il limite temporale coincide con il momento del controllo amministrativo e comunque non può superare il primo pagamento a favore dell'impresa agricola.

5.2.6 Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2014 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare un'apposita richiesta all'OPR, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Eventuali situazioni sopra non elencate potranno essere eventualmente riconosciute come causa di forza maggiore o circostanze eccezionali dall'OPR d'intesa con la Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione probante le cause di forza maggiore invocate, sia comunicata all'OPR entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche l'OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta. Di tale riconoscimento verrà tenuta traccia anche nell'applicativo di gestione delle domande.

6) Mancata presentazione della domanda di pagamento

Il beneficiario che non presenta la domanda di pagamento non può percepire i premi per l'anno corrente. AFCP e Provincia di Sondrio effettuano un sopralluogo nel corso dell'anno al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti.

7) Controlli sulle domande di pagamento

Le domande di pagamento sono sottoposte a differenti controlli:

- **controlli amministrativi¹**: il 100% delle domande di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla misura;
- **controlli in loco² per la verifica degli impegni di Misura**: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi. Il controllo in loco verifica il rispetto degli impegni specifici di misura previsti dai rispettivi bandi.

Il controllo in loco, oltre a verificare il rispetto degli impegni specifici di misura a carico del beneficiario previsti dal bando, è volto a verificare il rispetto di:

- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- "impegni pertinenti di condizionalità" definiti dal bando;
- criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.

Questi impegni sono **annualmente descritti nell'allegato A al bando della misura 10 - sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali"** del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

¹ Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

² Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

- **controlli in loco "sul rispetto della condizionalità"**: questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

7.3 Controlli sul rispetto della condizionalità

Per le irregolarità riscontrate dai controlli della condizionalità si rimanda al relativo manuale.

I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al Reg. Ue 1306/2013 (art. 93).

I criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono normati:

- a livello statale, dal DM del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che, di norma, viene aggiornato annualmente. Per l'anno 2021 il riferimento è il DM MIPAAF n. 2588/2020.

- a livello regionale, dalla DGR "Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e ss.mm.ii." che, di norma, viene aggiornata annualmente. Per l'anno 2021 la DGR di riferimento è la DGR n. XI/4306 del 15 febbraio 2021.

Ogni elemento e vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari ad almeno l'1% delle domande di pagamento. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

Le conseguenze del mancato rispetto degli impegni di condizionalità, sono definiti nel manuale operativo dei controlli di condizionalità, predisposto annualmente dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione del regime di condizionalità con riferimento all'anno di domanda.

8) Esiti dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le irregolarità sono riconducibili alle seguenti tipologie:

a) **difformità di superficie** tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato in fase di controllo, le cui conseguenze sono disciplinate **dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e ss.mm.ii.**;

b) **mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, degli impegni pertinenti di condizionalità, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima** le cui conseguenze sono disciplinate dal DM del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" sopracitato che, di norma, viene aggiornato annualmente;

c) **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo **svolgimento** regolare del **controllo in loco** la cui conseguenza determina la decadenza totale della domanda con recupero degli importi già erogati negli anni precedenti.

9) Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si riporta di seguito l'Informativa sul trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG UE 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rdp@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica SisCo). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare *I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.*

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.